

---

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 608

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DECARO, CIVATI, ROTTA, ZARDINI, COMINELLI

Modifica all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di destinazione dei proventi dei parcheggi a pagamento spettanti agli enti proprietari della strada al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale

Presentata il 2 aprile 2013

Onorevoli Colleghi! La legge 29 luglio 2010, n. 120, ha apportato significative modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, innovando e adattando all'evoluzione della realtà una legislazione in alcune sue parti significative ancora ferma all'anno di entrata in vigore del medesimo codice della strada, il 1992.

Sono state apportate modifiche anche all'articolo 7 «Regolamentazione della circolazione nei centri abitati», ma non al comma 7, recante la destinazione delle somme ricavate dai parcheggi a pagamento.

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – 2013

---

La presente proposta di legge vuole modificare alcune parole del predetto comma, al fine di destinare obbligatoriamente una parte dei proventi della tariffazione della sosta al finanziamento del trasporto pubblico locale.

I proventi dei parcheggi a pagamento potranno servire ad aumentare numero e intensità delle corse di autobus, tram e metropolitane. Attraverso il collegamento diretto tra i costi della sosta tariffata (le strisce blu) e gli investimenti nei trasporti pubblici si può ridurre il traffico cittadino: entrare in auto in centro sarà sempre meno utile, perché sarà più costoso e farà perdere più tempo rispetto a un tragitto sui mezzi pubblici. Con l'incremento del trasporto pubblico e l'opportuna integrazione tra servizi urbani ed extraurbani i pendolari potranno viaggiare con mezzi pubblici più efficienti, rinunciando ai costi dell'auto e al tempo perso nelle code.

#### PROPOSTA DI LEGGE

##### Art. 1.

1. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «e le somme eventualmente eccedenti ad interventi» sono sostituite dalle seguenti: «e a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e».